

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2024.102

Decisione del 12 settembre 2024

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali
Roy Garré, Presidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

rappresentato dall'avv. Stefan La Ragione,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Indennizzo dell'imputato in caso di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Ritiro del reclamo (art. 386 CPP)

Visti:

- il reclamo presentato l'8 agosto 2024 da A. avverso la decisione di abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nel 2017 per titolo di sostegno e/o appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP (v. act. 1);
- la risposta del 27 agosto 2024, con la quale il MPC ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 4);
- lo scritto del 7 settembre 2024, con cui A. dichiara di ritirare il suo reclamo (v. act. 7).

Considerato:

- che, a norma dell'art. 386 cpv. 2 lett. b CPP, chi ha interposto ricorso può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta;
- che la rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l'interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un'autorità (art. 386 cpv. 3 CPP);
- che, a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2024, questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, a norma dell'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (1^a frase), con la precisazione che è ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2^a frase);

- che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve essere considerato quale parte soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che, nella fattispecie, la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, dopo l'invio della risposta da parte del MPC, cagionando oneri di lavoro a carico della Cancelleria del Tribunale, per cui si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia di fr. 500.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 13 settembre 2024

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Stefan La Ragione
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.